



**Affidamento in concessione degli spazi comunali per l'installazione dei "gruppi omogenei di mezzi pubblicitari" di cui all'art. 9 del Regolamento sulla pubblicità previa pianificazione di dettaglio delle localizzazioni.**

# **D.U.V.R.I.**

## **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

(ai sensi dell'art. 26 co. 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive mod. ed int.)

**Bari, Marzo 2022**

## Sommario

Sommario.....	2
Art. 1 - PREMESSE .....	3
Art. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
Art. 3 – IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI .....	9
Art. 4 – FINALITÀ .....	9
Art. 5 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO .....	9
Art. 6 – ADEMPIMENTI PRIMA DELL’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO.....	10
Art. 7 - VALUTAZIONE INTERFERENZE.....	10
Art. 8 – ATTIVITA’ A RISCHIO.....	11
Art. 9 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLI E RIDURLI .....	11
1. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE - CONSIDERAZIONI GENERALI.....	11
2. TIPOLOGIA DEI RISCHI DA INTERFERENZE CONSIDERATI .....	12
3. METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI .....	12
4. METODOLOGIA SPECIFICA PER LA INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA .....	14
5. INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO .....	14
6. MISURE GENERALI E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE .....	14
7. INTERFERENZE .....	21
8. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI .....	25
9. VALIDITA’ E REVISIONI .....	25
Art. 10 - COSTI DELLA SICUREZZA .....	26

## **Art. 1 - PREMESSE**

1. Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa aggiudicataria e/ o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b) del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dal D.Lgs. 106/09.

Secondo tale articolo al comma 3: *"Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico affidamento."*

2. I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- a. cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi su lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'affidamento;
- b. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione del contratto.

## **Art. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI**

1. D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 – Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

« 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa aggiudicataria o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima *sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo*:

- a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione o di altro genere. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa aggiudicataria o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'affidamento;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell'impresa aggiudicataria e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. *Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 [oggi D. Lg.vo 50/2006 ndr], tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.* (comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013)

*3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie*

*all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori. (comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013)*

*3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.*

**4.** Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, *l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori*, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

**5.** Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile *i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso.* Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

**6.** Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

**7.** Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa aggiudicataria o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.»

2. D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 – Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

«1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, *deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori*, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo. (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), legge n. 177 del 2012)

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. *La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;*

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che

ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

*3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. (comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lettera a), legge n. 161 del 2014)*

*3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l'Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L'Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (comma aggiunto dall'art. 20 del d.lgs. n. 151 del 2015).«*

**3. D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 – Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi**

« 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

*3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. (comma così sostituito dall'art. 19 del d.lgs. n. 106 del 2009, poi così modificato dall'art. 13, comma 1, lettera b), legge n. 161 del 2014)*

4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il [31 dicembre 2012] (essendo il d.i. 30 novembre 2012 pubblicato sulla GURI 6 dicembre 2012, n. 285, in vigore dal 6 febbraio 2013, il termine oltre il quale non è più possibile l'autocertificazione è scaduto il 31 maggio 2013), gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). (comma modificato dall'art. 1, comma 2, legge n. 101 del 2012, poi così modificato dall'art. 32, comma 1, lettera b), legge n. 98 del 2013)

6. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4. (comma così modificato dall'art. 32, comma 1, lettera b), legge n. 98 del 2013)

*6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28. (comma introdotto dall'art. 19 del d.lgs. n. 106 del 2009)*

6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo. (comma introdotto dall'art. 32, comma 1, lettera b), legge n. 98 del 2013)

6-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment). (comma così sostituito dall'art. 20 del d.lgs. n. 151 del 2015)

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:

a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;

c) (lettera soppressa dall'art. 19 del d.lgs. n. 106 del 2009).»

### **Art. 3 – IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI**

1. Nelle seguenti schede sono indicati i soggetti che cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui lavori nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

#### **Amministrazione Committente**

dati relativi: COMUNE DI BARI (INDIRIZZO \_\_\_\_\_) Tel. \_\_\_\_\_ – Fax \_\_\_\_\_

#### **Responsabile dell'Amministrazione**

Dati relativi: (NOME \_\_\_\_\_) (INDIRIZZO \_\_\_\_\_) Tel. \_\_\_\_\_ – Fax \_\_\_\_\_

#### **Azienda aggiudicataria**

dati relativi: Ragione sociale: \_\_\_\_\_ (INDIRIZZO \_\_\_\_\_) Tel. \_\_\_\_\_ – Fax \_\_\_\_\_

### **Art. 4 – FINALITÀ**

1. Il presente documento di Valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di appalto in ottemperanza al dettato del D.Lgs. n. 81/2008. Compito del presente documento è elencare quali siano i rischi interferenti nell'esecuzione del contratto e quindi fornire sia indicazioni di tipo operativo che gestionale su come superare le stesse interferenze, in tal modo prevenendo la principale causa di incidenti sui luoghi di lavoro.

2. Con il presente documento vengono fornite all'impresa aggiudicataria già in fase di appalto dettagliate informazioni sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata a operare l'impresa aggiudicataria nell'espletamento delle attività connesse all'esecuzione del contratto e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

### **Art. 5 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**

Oggetto dell'affidamento, per quanto di interesse in questa sede corrisponde alle seguenti attività, meglio dettagliate nel capitolato speciale:

- a. Ricognizione, progettazione attuativa delle installazioni, verifica sul territorio, installazione cartellonistica, verifica periodica dell'efficienza dei manufatti installati, rimozione degli impianti ritenuti incongrui, esecuzione di operazioni di attacchinaggio, manutenzione dell'impiantistica esistente, trasporto e movimentazione del materiale che segue :
  - Materie prime ed attrezzature per installazione pubblicitaria ( supporti metallici, materiali edili necessari, utensili per opere da fabbro, pittore, operatore di edilizia, ecc.)
  - rifiuti di lavorazione assimilabili a non pericolosi;
  - materiali plastici e cartacei vari rivenienti dall'esecuzione delle attività di attacchinaggio;
- b. Servizi vari espletati sul territorio (lotto di intervento/affidamento):
  - Verifica e ricognizione periodica delle condizioni di decoro e della qualità delle installazioni nel del territorio di riferimento;

- Aggiornamento dei dati su supporto elettronico e tenuta informatizzata delle informazioni attinenti le installazioni;
- Redazione di report periodici a favore dell'Amministrazione;
- pulizia ai fini della manutenzione e decorosa tenuta interna ed esterna dei supporti.

## **Art. 6 – ADEMPIMENTI PRIMA DELL’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO**

1. Il committente procederà a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa aggiudicataria o del lavoratore autonomo, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa aggiudicataria del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.

2. L'impresa aggiudicataria dovrà:

- a. fornire il documento unico di valutazione dei rischi definitivo, che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato e integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sui servizi che l'impresa esecutrice proporrà, se diverse da quelle contenute nel presente documento che sarà integrativo degli atti contrattuali.
- b. produrre il proprio Documento Unico di Valutazione dei rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il D.U.V.R.I. definitivo, di cui al comma precedente;
- c. redigere il "Verbale di riunione cooperazione e coordinamento"/"Sopralluogo congiunto" da sottoscrivere tra il rappresentante del Comune e il rappresentante dell'impresa Aggiudicataria presso la sede di svolgimento delle attività.

## **Art. 7 - VALUTAZIONE INTERFERENZE**

1. Per la definizione di interferenza che la norma (D.Lgs. 81/2008) non definisce, è opportuno fare riferimento alla determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, che la definisce come un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. L'interferenza si verifica con la contemporaneità di personale dipendente con altro già presente in discarica.

2. Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa aggiudicataria che ha comunque esaminato all'interno del proprio documento di valutazione dei rischi (DVR).

3. Si ritiene pertanto di non esaminare nel presente documento i contatti tra l'impresa aggiudicataria e la generica utenza (cittadini e autoveicoli) normalmente presente sul territorio comunale, dove l'aggiudicataria andrà a svolgere le proprie attività, le cui caratteristiche non presentano particolarità specifiche, in quanto trattasi di rischi propri valutabili nel DVR dell'impresa.

4. Nell'ambito del presente affidamento sono da considerarsi le seguenti interferenze:

- a. accesso ai depositi di materie prime ed attrezzature ed alle discariche gestite da altri operatori economici per l'acquisizione dei materiali utili alle lavorazioni e per il conferimento di rifiuti provenienti dalle attività oggetto di affidamento;
- b. accesso ai singoli luoghi oggetto di installazione della cartellonistica;
- c. pulizia stradale e successivo conferimento dei rifiuti originati dallo spazzamento stradale;
- d. pulizia e manutenzione dalla rete stradale delle singole installazioni.

## **Art. 8 – ATTIVITA' A RISCHIO**

1. L'interferenza è generata dal dover accedere alle aree pertinenziali ed accessorie della rete stradale pubblica per effettuare le operazioni di installazione/manutenzione/rimozione/monitoraggio delle installazioni presenti nonché quelle di attacchinaggio e raccogliere i rifiuti di lavorazione, contemporaneamente alla presenza di utenza varia del territorio nella zona assegnata al singolo operatore ai fini dello svolgimento dell'attività pubblicitaria.

## **Art. 9 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLI E RIDURLI**

### **1. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE - CONSIDERAZIONI GENERALI**

L'art. 26, comma 1 lettera b, del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro di fornire alle Aziende Appaltatrici o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il comma 3 dello stesso D.Lgs., inoltre, impone al datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un **unico documento di valutazione dei rischi da interferenze** (nel seguito denominato DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il presente documento ha lo scopo di indicare i rischi, le prevenzioni ed eventuali DPI inerenti le interferenze con le attività svolte in azienda da parte di aziende esterne alle quali sia stato appaltato uno o più servizi mediante regolare contratto, al quale verrà allegato il presente DUVRI.

La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori delle aziende esterne ha richiesto l'analisi dei luoghi di lavoro e delle situazioni in cui i lavoratori delle aziende esterne vengono a trovarsi nello svolgimento delle attività appaltate, ed è finalizzata all'individuazione e all'attuazione di misure di prevenzione e di provvedimenti da attuare.

Pertanto essa è legata sia al tipo di attività lavorativa svolta nell'unità produttiva sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.

*L'obbligo di cooperazione imposto al committente, e di conseguenza il contenuto del presente DUVRI, è limitato all'attuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere o dei servizi appaltati, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore, mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendone la relativa responsabilità.*

## 2. TIPOLOGIA DEI RISCHI DA INTERFERENZE CONSIDERATI

Sono stati considerati RISCHI DA INTERFERENZE, per i quali è stato predisposto il presente DUVRI:

- ✓ I RISCHI derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di lavoratori appartenenti ad Aziende diverse, compresi i lavoratori dell'Azienda committente;
- ✓ I RISCHI indotti o immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni eseguite dalle Aziende Appaltatrici;
- ✓ I RISCHI già esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debbano operare le Aziende Appaltatrici, ma ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- ✓ I RISCHI derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente e comportanti rischi ulteriori rispetto a quelli specifici delle attività appaltate.

## 3. METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

L'analisi valutativa effettuata può essere, nel complesso, suddivisa nelle seguenti due fasi principali:

- A) Individuazione di tutti i possibili PERICOLI per ogni interferenza esaminata;
- B) Valutazione dei RISCHI relativi ad ogni pericolo individuato nella fase precedente;

Nella fase **A** sono stati individuati i possibili pericoli osservando i lavoratori nello svolgimento delle attività lavorative.

Nella fase **B**, per ogni pericolo accertato, si è proceduto a:


- 1) individuazione delle possibili conseguenze, considerando ciò che potrebbe ragionevolmente accadere, e scelta di quella più appropriata tra le quattro seguenti possibili **MAGNITUDO** del danno e precisamente:

MAGNITUDO (M)	VALORE	DEFINIZIONE
LIEVE	1	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica rapidamente reversibile che non richiede alcun trattamento.
MODESTA	2	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con inabilità reversibile e che può richiedere un trattamento di primo soccorso.
GRAVE	3	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti irreversibili o di invalidità parziale e che richiede trattamenti medici.
GRAVISSIMA	4	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti letali o di invalidità totale.

2) valutazione della **PROBABILITA'** della conseguenza individuata nella precedente fase A, scegliendo quella più attinente tra le seguenti quattro possibili:

PROBABILITA' (P)	VALORE	DEFINIZIONE
IMPROBABILE	1	L'evento potrebbe in teoria accadere, ma probabilmente non accadrà mai. Non si ha notizia di infortuni in circostanze simili.
POSSIBILE	2	L'evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze ed in concomitanza con altre condizioni sfavorevoli.
PROBABILE	3	L'evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non automaticamente. Statisticamente si sono verificati infortuni in analoghe circostanze di lavoro.
M.PROBABILE	4	L'evento si verifica nella maggior parte dei casi, e si sono verificati.

3) valutazione finale dell' entità del **RISCHIO** in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante l'utilizzo della seguente **MATRICE** di valutazione, ottenuta a partire dalle curve Iso-Rischio.



Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA' e MAGNITUDO) viene ricavata, come indicato nella Matrice di valutazione sopra riportata, l'Entità del **RISCHIO**, con la seguente gradualità:



#### **4. METODOLOGIA SPECIFICA PER LA INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA**

La individuazione dei **RISCHI DA INTERFERENZA** si compone essenzialmente di due fasi:

1. la prima è l'acquisizione delle informazioni sulle attività che dovranno essere svolte dall'Azienda Aggiudicataria e nel recepimento del documento di valutazione dei rischi specifici della Azienda Aggiudicataria, in modo da individuare eventuali attrezzature o sostanze pericolose impiegate o particolari lavorazioni che potrebbero generare pericoli in caso di interferenza con altre lavorazioni;
2. la seconda prevede la definizione delle aree interessate, la individuazione dei soggetti interferenti e l'esplicitazione dei rischi che potrebbero essere generati dalla interferenza di più lavorazioni contemporanee.

Come indicato nello specifico capitolo (GESTIONE INTERFERENZE) per tutti i pericoli individuati è stata effettuata la valutazione preventiva del relativo rischio e sono state individuate le misure di prevenzione e protezione obbligatorie, secondo le condizioni di rischio che possono ordinariamente interessare aziende appaltatrici impegnate in attività lavorative corrispondenti a quelle oggetto di affidamento.

#### **5. INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

Per tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare le aziende esterne e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, si rimanda alle indicazioni riportate nelle altre sezioni del presente Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

#### **6. MISURE GENERALI E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE**

Oltre alle misure di prevenzione espressamente indicate nella successiva sezione specifica, che contiene anche l'elenco dei rischi di interferenza con relativa valutazione, durante lo svolgimento delle attività lavorative da parte dell'azienda esterna, dovranno essere sempre osservate le seguenti misure.

##### **6.1 DI ORDINE GENERALE**

###### ***Aziende Appaltatrici***

E' vietato l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura o sostanza di proprietà dell'Azienda se non espressamente autorizzato in forma scritta. Il personale esterno è tenuto ad utilizzare esclusivamente il proprio materiale (macchine, attrezzature, utensili) che deve essere rispondente alle norme antinfortunistiche ed adeguatamente identificato. L'uso di tale materiale deve essere consentito solo a personale addetto ed adeguatamente addestrato.

Le attrezzature proprie utilizzate dall'azienda esterna o dai lavoratori autonomi devono essere conformi alle norme in vigore e tutte le sostanze eventualmente utilizzate devono essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività, il personale esterno occupato deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art 6 della Legge 123/2007).

Prima dell'inizio dei lavori di contratto, l'azienda aggiudicataria dovrà comunicare i nominativi del personale che verrà impiegato per il compimento di quanto previsto nel contratto stesso, dichiarando di avere impartito ai lavoratori la formazione specifica prevista nel presente documento.

### ***Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici***

Si provvederà alla immediata comunicazione di rischi non previsti nel presente DUVRI e che si manifestino in situazioni particolari o transitorie.

## **6.2 VIE DI FUGA ED USCITE DI SICUREZZA**

### ***Aziende Appaltatrici***

Le Ditte che intervengono negli edifici dell'Amministrazione, anche ai fini della interlocuzione con i tecnici dell'amministrazione per concordare le fasi di avvio delle attività e/o per l'attuazione dei report periodici o per qualsiasi altra esigenza indotta dall'attuazione del contratto, devono obbligatoriamente prendere visione della planimetria dei locali con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al servizio di prevenzione e protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento dei propri lavori.

L'Azienda esterna dovrà preventivamente prendere visione della distribuzione planimetrica dei locali e della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. Deve inoltre essere informato sui responsabili per la gestione delle emergenze nominati ai sensi del D.Lgs. 81/08 nell'ambito delle sedi dove si interviene.

### ***Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici***

I mezzi di estinzione saranno sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.

I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (macchine per la distribuzione di caffè, di bibite, etc.), anche se temporanei.

## **6.3 APPARECCHI ELETTRICI E COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA**

### ***Azienda Committente ed Aziende appaltatrici***

I soggetti interessati dovranno sempre verificare che la protezione contro i contatti diretti con elementi in tensione e contatti indiretti determinati da condizioni di guasto sia assicurata dalla realizzazione degli impianti a regola d'arte e corredata dalla prescritta dichiarazione di conformità.

I soggetti interessati dovranno sempre verificare che tutte le fonti di pericolo risultino adeguatamente segnalate con idonea cartellonistica



### ***Aziende Appaltatrici***

L'azienda esterna deve utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di

conservazione; deve utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte; non deve fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose.

L'azienda esterna deve verificare che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della condotta che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.

E' vietato attivare linee elettriche volanti senza aver verificato lo stato dei cavi e senza aver avvisato il personale preposto dell'Azienda;

E' vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione;

E' vietato utilizzare, nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entro grandi masse metalliche, utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.

### 6.3 IMPIANTO ANTINCENDIO

Le Ditte che intervengono negli edifici dell'Amministrazione avranno cura di rispettare gli obblighi connessi ai seguenti divieti.

E' vietato ai lavoratori delle Aziende Appaltatrici:

1. Fumare;
2. Effettuare operazioni che possano dar luogo a scintille a meno che non siano state espressamente autorizzate.

### 6.4 SOVRACCARICHI SUI SOLAI

#### ***Aziende Appaltatrici***

L'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai e solette eventualmente interessate dalle attività, in misura superiore al limite consentito, dovrà essere preventivamente sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato. Questi dovrà certificare per iscritto al competente servizio prevenzione e protezione aziendale l'idoneità statica dell'intervento.



### 6.5 EMERGENZA IN CASO DI SVERSAMENTO DI SOSTANZE PERICOLOSE

#### ***Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici***

In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide:

1. Arieggiare il locale ovvero la zona;
2. Utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere presenti nella attrezzatura di lavoro qualora si utilizzino tali sostanze, e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente;
3. Comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "schede di sicurezza", che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori.

## 6.6 SUPERFICI SCIVOLOSE O BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO

### **Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici**

Sia l'Azienda committente che le aziende appaltatrici devono segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e, quindi, a rischio scivolamento.

Analogamente andranno segnalati eventuali pavimenti non stabili ed antiscivolo nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.



Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato e non è possibile provvedere diversamente, i lavoratori devono essere forniti di idonee calzature impermeabili.

## 6.7 SEGNALETICA DI SICUREZZA

### **Azienda Aggiudicataria**

Verrà predisposta idonea segnaletica di sicurezza (orizzontale e/o verticale) allo scopo di informare gli utenti, a qualsiasi titolo delle attività in corso integrata idoneamente sugli eventuali rischi derivanti dalle interferenze lavorative oggetto del presente DUVRI.



In caso di sopravvenuto rischio non previsto e di tipo transitorio nell'ambito delle attività eseguita negli spazi destinati ad uffici della pubblica Amministrazione, l'azienda esterna dovrà dare immediata comunicazione al servizio di prevenzione e protezione del Committente per l'adozione di idonee misure di sicurezza o apposizione di idonea segnaletica.

## 6.8 POLVERI E FIBRE DERIVANTI DA LAVORAZIONI

### **Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici**

Nel caso in cui un'attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, si opererà con massima cautela

installando aspiratori o segregando gli spazi con teli / barriere. Tali attività saranno programmate e, salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti), le stesse saranno garantendo l'allontanamento a distanza di sicurezza di terzi dal luogo di lavoro.

## **6.9 USO DI AGENTI CHIMICI VERNICIANTI, DETERGENTI, ECC.**

### ***Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici***

L'impiego di agenti chimici da parte di Aziende operatrici deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulla scheda di sicurezza (scheda che deve essere presente in situ insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro, del Referente del Contratto e dal competente servizio di prevenzione e protezione aziendale).

Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d'urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.

E' fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.

L'azienda esterna operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro / servizio.

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti.

## **6.10 FIAMME LIBERE**

### ***Aziende Appaltatrici***

Le attrezzature da lavoro utilizzate dovranno essere efficienti sotto il profilo della sicurezza ed il prelievo dell'energia elettrica avverrà nel rispetto delle caratteristiche tecniche compatibili con il punto di allaccio.

Le attività lavorative che comportano l'impiego di fiamme libere saranno sempre precedute da :

- ✓ verifica sulla presenza di materiali infiammabili in prossimità del punto di intervento;
- ✓ accertamento della salubrità dell'aria all'interno di vani tecnici a rischio;
- ✓ verifica sulla presenza di un presidio antincendio in prossimità dei punti di intervento;
- ✓ conoscenza da parte del personale della procedura di gestione dell'emergenza, comprendente, anche, l'uso dei presidi antincendio disponibili.

Comunque, per l'inizio delle lavorazioni con fiamme libere, obbligatoriamente deve sempre essere assicurata la presenza di mezzi estinguenti efficienti a portata degli operatori.

## **6.11 COOPERAZIONE E COORDINAMENTO**

### ***Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici***

I Datori di Lavoro dell'Azienda Committente e delle Aziende Appaltatrici coopereranno all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'affidamento.

Essi coordineranno, altresì, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

### **Azienda Committente**

Il Datore di Lavoro Committente promuove la cooperazione ed il coordinamento innanzitutto mediante l'elaborazione del presente documento unico di valutazione dei rischi nel quale sono state indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento sarà allegato al contratto.

## **6.12 VERBALE DI SOPRALLUOGO PRELIMINARE CONGIUNTO**

### **Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici**

Preliminarmente alla stipula del contratto ed in ogni caso prima del concreto inizio delle attività oggetto dell'affidamento, il Datore di Lavoro dell'Azienda Committente (o un suo Dirigente delegato) promuoverà la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, mediante la redazione, in contraddittorio con l'Azienda Aggiudicataria, del "**Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento**" le aree oggetto dell'affidamento stesso.

Il verbale, che verrà redatto a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà essere sottoscritto dal Datore di Lavoro dell'Azienda Committente, dal Responsabile della sede e dal Datore di Lavoro della Azienda Aggiudicataria.

I contenuti del suddetto verbale potranno, in qualsiasi momento, essere integrati con le eventuali ulteriori prescrizioni o procedure di sicurezza (individuata per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati dalla presenza di altre ditte presso le medesime aree interessate dal presente affidamento), contenute in uno o più "**Verbali di Coordinamento in corso d'opera**", predisposti a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda Committente e sottoscritti da tutte le Aziende Appaltatrici di volta in volta interessate.

Il "**Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento**" e gli eventuali successivi "**Verbali di Coordinamento in corso d'opera**" costituiscono parte integrante del presente DUVRI, che verrà custodito, in copia originale, agli atti del Servizio di Prevenzione e Protezione.

## **6.13 INFORMAZIONE AI LAVORATORI SULLE INTERFERENZE**

### **Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici**

Nel caso di attività che prevedano interferenze con le altre attività lavorative e che comportino (*anche se temporaneamente*) elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, ecc. o limitazioni alla accessibilità degli spazi interessati dovrà essere informato il competente servizio di prevenzione e protezione aziendale e dovranno essere fornite informazioni ai dipendenti (anche per accertare l'eventuale presenza di lavoratori con problemi asmatici, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.

Il Datore di Lavoro preventivamente informato dell'intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite.

Qualora i lavoratori avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori da parte dell'azienda aggiudicataria esterna (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Datore di Lavoro dovrà immediatamente attivarsi convocando i responsabili dei lavori, allertando il Servizio di Prevenzione e Protezione (ed eventualmente il Medico Competente) al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle attività aziendali.

### **Aziende Appaltatrici**

I dipendenti dell'Azienda aggiudicataria esterna dovranno essere debitamente informati e formati sui rischi relativi allo svolgimento delle loro mansioni, sui possibili danni e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione e sulle modalità di coordinamento in caso di lavori simultanei ed interferenti. Anche ai lavoratori dell'Azienda aggiudicataria verrà consegnata copia delle istruzioni relative alle specifiche problematiche legate alle interferenze oggetto del presente **DUVRI**.

In caso di allarme si dovrà provvedere ad avvisare immediatamente il personale dell'Azienda descrivendo l'accaduto (il personale si comporterà come se avesse lui stesso individuato il pericolo facendo attivare lo stato di allarme).

*In caso di emergenza*

- ✓ interrompere il lavoro, rimuovere le attrezzature in uso (scale, veicoli, ecc.) che potrebbero creare intralcio;
- ✓ mettere in sicurezza le attrezzature potenzialmente pericolose (bombole, solventi, ecc.).

*In caso di evacuazione*

- ✓ convergere ordinatamente nel punto di raccolta;
- ✓ attendere in attesa del cessato allarme.

## **6.14 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)**

### ***Aziende Appaltatrici***

L'azienda aggiudicataria dovrà effettuare la valutazione dei rischi residui che non possono essere evitati con altri mezzi. A seguito di tale analisi saranno messi a disposizione degli addetti (da parte dell'appaltatore ed a proprio carico) idonei DPI di cui sarà fatto obbligo d'uso.

Il personale dell'azienda esterna dovrà essere dotato dei D.P.I. eventualmente previsti per lo svolgimento della propria mansione.

Sarà cura della stessa azienda esterna vigilare sull'effettivo utilizzo dei D.P.I. da parte del proprio personale.

## **6.15 PROCEDURE D'EMERGENZA ED ADDETTI**

### ***COMPITI E PROCEDURE GENERALI***

In azienda saranno sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione. Nei luoghi di lavoro verrà esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:

- ✓ Vigili del Fuoco
- ✓ Pronto soccorso
- ✓ Ospedale
- ✓ Vigili Urbani
- ✓ Carabinieri
- ✓ Polizia

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l'addetto all'emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell'addetto all'emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata.

### **6.16 CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI**

#### **In caso d'incendio**

- ✓ Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.
- ✓ Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono dell'azienda, informazioni sull'incendio.

- ✓ Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l'operatore.
- ✓ Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell'azienda.

### In caso d'infortunio o malore

- ✓ Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.
- ✓ Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.
- ✓ Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

### 6.17 REGOLE COMPORTAMENTALI

- ✓ Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa 118.
- ✓ Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.
- ✓ Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).
- ✓ Incoraggiare e rassicurare il paziente.
- ✓ Inviare, se del caso, una persona ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
- ✓ Assicurarsi che il percorso per l'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

Qui di seguito vengono riportati i Rischi, le misure di prevenzione ed eventuali DPI relativi alla specifica interferenza ipotizzata ed oggetto del presente DUVRI.

## 7. INTERFERENZE

### 7.1 GESTIONE INTERFERENZE

L' interferenza esaminata qui di seguito è relativa a **Gestione delle attività di installazione e rimozione impiantistica** ed avviene con le attività effettuate dai lavoratori delle seguenti Aziende (che vengono svolte nei locali dell' Azienda committente):

Azienda Aggiudicataria	Descrizione attività svolta	Periodo
Azienda aggiudicataria con espletamento del bando	Gestione delle attività di installazione e rimozione impiantistica	

### 7.2 RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nell' interferenza esaminata, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno che ne potrebbe derivare.

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Proiezione di schegge	Possibile	Grave	<b>MEDIO</b>	<b>3</b>
Caduta dall'alto	Possibile	Grave	<b>MEDIO</b>	<b>3</b>
Caduta di materiale dall'alto	Possibile	Grave	<b>MEDIO</b>	<b>3</b>
Cesoimento, stritolamento	Possibile	Grave	<b>MEDIO</b>	<b>3</b>

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Gas e vapori	Possibile	Grave	<b>MEDIO</b>	<b>3</b>
Investimento	Possibile	Grave	<b>MEDIO</b>	<b>3</b>
Proiezione di materiale ustionante	Possibile	Grave	<b>MEDIO</b>	<b>3</b>
Amianto	Possibile	Gravissima	<b>MEDIO</b>	<b>3</b>
Ribaltamento	Possibile	Grave	<b>MEDIO</b>	<b>3</b>
Rischio Biologico	Possibile	Grave	<b>MEDIO</b>	<b>3</b>
Rischio Cancerogeno	Possibile	Grave	<b>MEDIO</b>	<b>3</b>
Lavorazioni notturne in condizioni di scarsa visibilità	Possibile	Grave	<b>MEDIO</b>	<b>3</b>
Schiacciamento	Possibile	Grave	<b>MEDIO</b>	<b>3</b>
Seppellimento, sprofondamento	Possibile	Grave	<b>MEDIO</b>	<b>3</b>
Soffocamento, asfissia	Possibile	Grave	<b>MEDIO</b>	<b>3</b>
Ustioni	Possibile	Grave	<b>MEDIO</b>	<b>3</b>
Rischio Chimico Vedi valutazione specifica	Possibile	Grave	<b>MEDIO</b>	<b>3</b>
Movimenti ripetitivi	Probabile	Lieve	<b>BASSO</b>	<b>2</b>
Vibrazioni	Possibile	Modesta	<b>BASSO</b>	<b>2</b>
Calore, fiamme, esplosione	Improbabile	Grave	<b>BASSO</b>	<b>2</b>
Urti, colpi, impatti e compressioni	Possibile	Modesta	<b>BASSO</b>	<b>2</b>
Getti e schizzi	Probabile	Lieve	<b>BASSO</b>	<b>2</b>
Inalazione di polveri e fibre	Probabile	Lieve	<b>BASSO</b>	<b>2</b>
Incidenti tra automezzi	Improbabile	Grave	<b>BASSO</b>	<b>2</b>
Infezioni	Improbabile	Grave	<b>BASSO</b>	<b>2</b>
Punture, morsi di insetti o rettili	Improbabile	Grave	<b>BASSO</b>	<b>2</b>
Movimentazione manuale dei carichi	Probabile	Lieve	<b>BASSO</b>	<b>2</b>
Olii minerali e derivati	Possibile	Modesta	<b>BASSO</b>	<b>2</b>
Postura	Probabile	Lieve	<b>BASSO</b>	<b>2</b>
Allergeni	Improbabile	Grave	<b>BASSO</b>	<b>2</b>
Punture, tagli e abrasioni	Possibile	Modesta	<b>BASSO</b>	<b>2</b>
Scivolamenti, cadute a livello	Possibile	Modesta	<b>BASSO</b>	<b>2</b>
Rumore Vedere valutazione specifica	Possibile	Modesta	<b>BASSO</b>	<b>2</b>
Stress Psicofisico	Possibile	Modesta	<b>BASSO</b>	<b>2</b>

### 7.3 MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva del DVR), i lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive:

#### Caduta di materiale dall'alto

In caso di caduta accidentale di rifiuti e/o materiale dai mezzi per il trasporto, sarà cura da parte degli operatori eliminare e rimuovere gli stessi in tempi immediati sia all'interno delle aree di intervento che delle vie di circolazione.

#### Urti, colpi, impatti e compressioni

In generale le attività con sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte attraverso l'uso

di idonei mezzi e attrezzature. Quanto utilizzato dovrà essere in perfetta efficienza, si dovrà impedirne l'uso ai non addetti ai lavori, e l'accatastamento e/o lo stoccaggio anche temporaneo di materiali e rifiuti (tipo piccoli mucchi o cataste) dovrà avvenire in modo da impedire cedimenti, crolli ed una agevole movimentazione e passaggio

Sia ai lavoratori dell'azienda aggiudicataria, sia a quelli della committente, è fatto divieto di effettuare sistemazioni improprie di attrezzi, oggetti o altro, che potrebbero essere urtati da parte dei lavoratori.

In caso di utilizzo di carrelli manuali per il trasporto dei pacchi, prima di transitare in aree affollate preannunciare la movimentazione. Se necessario farsi coadiuvare da un lavoratore.

### **Scivolamenti, cadute a livello**

Il passaggio di mezzi per lo svolgimento delle attività di contratto su strade e/o aree trattate può significare il anche rilascio di detriti e fango costituenti fonti di pericolo per i lavoratori stessi dell'appaltatore, del committente e di pubblici cittadini.

A tal proposito la possibilità di ridurre il rischio consiste nell'effettuare operazioni di pulizia attraverso lavaggio periodico dei mezzi e dei pneumatici, recuperare liquidi utilizzati per la pulizia per evitare presenza di chiazze che risulterebbero scivolose, anche con l'impiego di materiali inerti.

In generale è comunque obbligatorio segnalare, da parte dei lavoratori della ditta aggiudicataria, la presenza - nel corso delle attività di installazione verifica ecc. - di superfici bagnate, ingombri, rifiuti di lavorazione, che possono trovarsi in aree e/o percorsi utilizzati anche da operatori e lavoratori di altre aziende eventualmente e contemporaneamente presenti nelle aree di intervento, che andranno opportunamente segnalate e recintate.

### **Elettrocuzione**

La protezione contro i contatti diretti con elementi in tensione e contatti indiretti determinati da condizioni di guasto è assicurata dall'azienda aggiudicataria mediante verifica circa la avvenuta realizzazione degli impianti da utilizzare a regola d'arte e con la prescritta dichiarazione di conformità.

I lavoratori dell'azienda esterna devono utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; essi devono utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte e non devono fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose.

Ai lavoratori dell'Azienda aggiudicataria sarà vietato utilizzare, nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entro grandi masse metalliche, utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.

Ai lavoratori dell'Azienda aggiudicataria sarà vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione.

### **Rumore**

Le attività connesse al contratto possono determinare disagi e pericolo connesso al livello di rumorosità raggiunto sia in termini di disturbo della quiete pubblica, sia per l'esposizione al rumore dei lavoratori dell'impresa aggiudicataria che del personale terzo eventualmente presente. Le misure preventive dovranno consistere nell'utilizzo, per quanto possibile, di macchinari ed attrezzature, insonorizzati, evitare schiamazzi da parte degli operatori, coordinamento e comunicazione degli orari di intervento ai responsabili delle aree

di lavoro soprattutto per i siti sensibili (pertinenze esterne di scuole, ospedali, biblioteche, ecc). Il lavoro notturno dovrà svolgersi solo per lavorazioni che prevedono un livello basso di emissione sonora.

Ai lavoratori dell'Azienda aggiudicataria sarà vietato l'utilizzo di attrezzature particolarmente rumorose in ambienti con presenza di lavoratori dell'azienda committente.

### **Investimento**

Durante lo svolgimento del contratto (presso piazze, vie, ecc) il rischio investimento degli addetti da parte di veicoli in transito è elevato. La riduzione di tale rischio è possibile se si segnala, con adeguata cartellonistica posta a distanza regolamentare, per le aree di avvicinamento e quelle di allontanamento dalle zone di intervento, opportunamente delimitate, una limitazione della velocità a 10 km/h. Sono vietate manovre senza segnalazione e comunque dovranno essere eseguite sempre da personale specializzato. L'appaltatore dovrà fornire dispositivi di prevenzione e protezione idonei ed adeguati, e abbigliamento altamente visibile anche a distanza e conformi al codice della strada e al d.m. 09/06/1995 oltre a riportare dichiarazione di conformità.

Il rischio in esame riguarda la possibilità di impatto dei mezzi utilizzati dall'esecutore del contratto contro terzi potenzialmente presenti nell'area oggetto di intervento. Al fine di limitare detto rischio i mezzi dovranno procedere a passo d'uomo. L'utilizzo di indumenti ad alta visibilità si renderà obbligatorio per gli operatori dell'impresa affidataria delle attività per permettere l'individuazione della presenza da parte di altri mezzi in transito di terzi. In caso di ingresso in aree attraverso cancelli automatici, si dovrà attendere la completa apertura dello stesso prima di procedere. Si effettuerà il percorso più breve per raggiungere il punto di installazione degli impianti. Gli operatori si adopereranno per allontanare, adeguatamente ed opportunamente, i non addetti ai lavori dalle aree di manovra e operazione. In generale comunque si attiveranno procedure anche attraverso coordinamento con i responsabili del locale comando di Polizia Municipale, al fine di ridurre il rischio.

### **Inalazione di polveri e fibre**

L'azienda affidataria deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento.

Nel caso in cui un'attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, si opererà con massima cautela installando aspiratori o segregando gli spazi con teli / barriere. Tali attività saranno programmate e, salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti), le stesse saranno svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.

### **Allergeni**

L'azione allergizzante di specie vegetali deriva da: repentine variazioni di temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di sostanze vasoattive. La sorveglianza sanitaria continua consente di individuare l'insorgere di eventuali patologie allergizzanti e l'indicazione di misure utili a prevenire tali situazioni. E' comunque fatto obbligo ai lavoratori di indossare i DPI idonei e gli indumenti necessari come si può evincere anche dal DVR aziendale.

L'impiego di prodotti chimici da parte dei lavoratori che operino in spazi angusti e circoscritti deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulla scheda tecnica (scheda che deve essere presente in situ insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro, del Referente del Contratto e dal competente servizio di prevenzione e protezione aziendale).

L'azienda esterna operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se

vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine delle attività.

### **Rischio Chimico**

In caso di utilizzo di prodotti chimici, soprattutto in aree di svolgimento delle attività connesse all'esecuzione del contratto ed in cui possono essere presenti altre persone, le misure preventive da mettere in atto sono:

- ✓ Non abbandonare fuori dall'area di lavoro contenitori di prodotti chimici utilizzati;
- ✓ Comunicare al responsabile dell'area di intervento eventuali limitazioni all'utilizzo della stessa.

### **Lavorazioni notturne o in condizioni di scarsa visibilità**

Qualora le lavorazioni dovranno svolgersi in condizioni di scarsa visibilità o in presenza di nebbia, è necessario dotarsi di sistema di illuminazione artificiale idoneo a segnalare la propria presenza ed a dare maggiore visibilità dell'area in cui la lavorazione si sta svolgendo.

L'illuminazione avrà autonomia di collegamento ed alimentazione se necessario anche con l'ausilio di gruppi elettrogeni autonomi e comunque tutti gli impianti saranno realizzati a regola d'arte e con grado di protezione almeno pari a IP 55.

In generale quando si tratta di lavorazioni che prevedono l'interessamento di aree stradali pubbliche soggette a traffico, le segnalazioni luminose dovranno realizzarsi con lampade gialle intermittenti e direzionali o rosse in conformità al codice della strada.

## **8. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI**

Se non già indossati dai lavoratori, dovranno essere utilizzati i seguenti DPI con marcatura CE:

- ✓ Guanti in lattice (Conformi UNI EN 374-420)
- ✓ Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)
- ✓ Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione)
- ✓ Elmetto (Conforme UNI EN 397)
- ✓ Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)
- ✓ Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149)
- ✓ Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166)

## **9. VALIDITA' E REVISIONI**

Il presente DUVRI costituisce parte integrante della documentazione di gara ed ha validità immediata. Dovrà essere integrato ed aggiornato al momento della stipula del contratto in relazione sia alle modalità di svolgimento delle attività contrattuali proposte dall'aggiudicatore sia in relazione alla organizzazione del processo produttivo da parte dell'aggiudicatore medesimo.

Le misure indicate per la gestione dei rischi interferenziali, potranno essere integrate e/o aggiornate immediatamente prima dell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto, o durante il corso delle opere a seguito di eventuali mutamenti delle condizioni generali e particolari delle attività oggetto del Contratto.

**1.** Per le interferenze sopra richiamate i rischi individuati consistono nella possibilità di urto tra autoveicoli delle diverse aziende o in transito, o di schiacciamento di persone eventualmente transitanti a piedi.

- 1) Misure idonee alla prevenzione e riduzione dei rischi:

- a. riunione periodica delle aziende coinvolte, di coordinamento e consegna dei documenti inerenti alla sicurezza; sopralluoghi periodici alle discariche da parte del responsabile della sicurezza aziendale;
  - b. formazione periodica degli operatori;
  - c. eventuali interventi finalizzati ad evitare che il personale si incroci con quello che avrebbe determinato l'interferenza.
- 2) Esempi di rischi da interferenze possono essere l'installazione dei sostegni dell'impiantistica pubblicitaria; l'operazione di attacchinaggio; (che dovranno avvenire al di fuori delle fasce giornaliere a maggiore intensità di traffico, preferibilmente a prima mattina):
- a. dotazione e messa in funzione sui mezzi di carico e scarico di segnalatori acustici e luminosi atti a segnalare la presenza e l'effettuazione delle operazioni e manovre in atto;
  - b. messa a disposizione di segnaletica temporanea di pericolo e presenza di mezzi in transito da installare nelle aree di mercato, nelle altre proprietà comunali durante le operazioni.

#### Art. 10 - COSTI DELLA SICUREZZA

1. I costi aggiuntivi, in relazione a quanto esposto innanzi, sono quantificati come dalla tabella che segue **in relazione al quinquennio previsto per le attività** ed in relazione ai singoli ambiti territoriali comunali:

LOTTO	SEZIONI	Sup. Pubbl. (mq) Capitolato	Valore Unitario	Incidenza oneri per sicurezza	Valore per Lotto/anno	Valore sul periodo di affidamento
01	01.01	26,00	58,88 €	3,53 €	4.257,02 €	31.927,68 €
	01.01.CS	30,00				
	01.02	35,00				
	01.02.CS	30,00				
	01.03	15,00				
	01.03.CS	20,00				
	01.04	12,00				
	01.04.CS	5,00				
	01.05	12,00				
	01.05.CS	20,00				
	01.06	110,00				
	01.06.CS	75,00				
	01.07	20,00				
	01.07.CS	110,00				
	01.08	50,00				
	01.08.CS	15,00				
	01.09	35,00				
01.09.CS						
01.10	125,00					
01.11	15,00					
01.12	355,00					
01.14	15,00					
01.15	15,00					

LOTTO	SEZIONI	Sup. Pubbl. (mq) Capitolato	Valore Unitario	Incidenza oneri per sicurezza	Valore per Lotto/anno	Valore sul periodo di affidamento
	01.16	15,00				
	01.17	30,00				
	01.18	15,00				
	<b>01 Total</b>	<b>1.205,00</b>				
02	02.01	54,00	58,88 €	3,53 €	4.098,05 €	30.735,36 €
	02.01.CS					
	02.02	15,00				
	02.02.CS	60,00				
	02.03	15,00				
	02.03.CS	80,00				
	02.04	15,00				
	02.04.CS	350,00				
	02.05	12,00				
	02.05.CS	110,00				
	02.06	20,00				
	02.06.CS	15,00				
	02.07	30,00				
	02.07.CS	60,00				
	02.08	30,00				
	02.09	20,00				
	02.10	12,00				
	02.11	15,00				
02.12	12,00					
02.13	220,00					
02.14	15,00					
<b>02 Total</b>	<b>1.160,00</b>					
03	03.01	20,00	58,88 €	3,53 €	3.744,77 €	28.085,76 €
	03.01.CS	7,50				
	03.02	7,50				
	03.02.CS	7,50				
	03.03	7,50				
	03.03.CS	7,50				
	03.04	7,50				
	03.04.CS	7,50				
	03.05	7,50				
	03.05.CS	7,50				
	03.06	7,50				
	03.06.CS	7,50				
	03.07	7,50				
	03.07.CS	215,00				
	03.08	14,00				
	03.08.CS	15,00				
	03.09	10,00				
	03.09.CS	30,00				
	03.10	15,00				
	03.10.CS	12,00				
03.11	10,00					
03.11.CS	140,00					
03.12	10,00					
03.12.CS	5,00					

LOTTO	SEZIONI	Sup. Pubbl. (mq) Capitolato	Valore Unitario	Incidenza oneri per sicurezza	Valore per Lotto/anno	Valore sul periodo di affidamento
	03.13	12,00				
	03.13.CS	5,00				
	03.14	145,00				
	03.14.CS	50,00				
	03.15	140,00				
	03.16	10,00				
	03.17	30,00				
	03.18	45,00				
	03.19	25,00				
	03.20	12,00				
<b>03 Total</b>		<b>1.060,00</b>				
04	04.01	73,00	58,88 €	3,53 €	4.168,70 €	31.265,28 €
	04.01.CS	85,00				
	04.02	15,00				
	04.02.CS	70,00				
	04.03	15,00				
	04.03.CS	15,00				
	04.04	15,00				
	04.04.CS	215,00				
	04.05	15,00				
	04.05.CS	20,00				
	04.06	20,00				
	04.06.CS	25,00				
	04.07	15,00				
	04.07.CS	25,00				
	04.08	50,00				
	04.09	95,00				
	04.10	95,00				
04.11	150,00					
04.12	110,00					
04.13	40,00					
04.14	5,00					
04.15	12,00					
<b>04 Total</b>		<b>1.180,00</b>				
05	05.01	10,00	58,88 €	3,53 €	4.239,36 €	31.795,20 €
	05.01.CS	10,00				
	05.02	10,00				
	05.02.CS	10,00				
	05.03	35,00				
	05.03.CS	20,00				
	05.04	10,00				
	05.04.CS	12,00				
	05.05	305,00				
	05.05.CS	20,00				
	05.06	10,00				
	05.06.CS	170,00				
	05.07	45,00				
	05.07.CS	45,00				
05.08	190,00					
05.09	50,00					

LOTTO	SEZIONI	Sup. Pubbl. (mq) Capitolato	Valore Unitario	Incidenza oneri per sicurezza	Valore per Lotto/anno	Valore sul periodo di affidamento
	05.10	12,00				
	05.11	25,00				
	05.12	25,00				
	05.13	144,00				
	05.14	12,00				
	05.15	10,00				
	05.16	10,00				
	05.17	10,00				
<b>05 Total</b>		<b>1.200,00</b>				
06	06.01	80,00	58,88 €	3,53 €	3.780,10 €	28.350,72 €
	06.01.CS	0,00				
	06.02	55,00				
	06.02.CS	270,00				
	06.03	40,00				
	06.03.CS	204,00				
	06.04	15,00				
	06.04.CS	20,00				
	06.05	15,00				
	06.05.CS	12,00				
	06.06	12,00				
	06.06.CS	60,00				
	06.07	120,00				
	06.07.CS	15,00				
	06.08	25,00				
	06.09	25,00				
	06.10	15,00				
	06.11	20,00				
06.12	25,00					
06.13	12,00					
06.14	15,00					
06.15	15,00					
<b>06 Total</b>		<b>1.070,00</b>				
07	07.01	10,00	58,88 €	3,53 €	4.292,35 €	32.192,64 €
	07.01.CS	10,00				
	07.02	55,00				
	07.02.CS	55,00				
	07.03	10,00				
	07.03.CS	130,00				
	07.04	10,00				
	07.04.CS	25,00				
	07.05	10,00				
	07.05.CS	12,00				
	07.06	10,00				
	07.06.CS	50,00				
	07.07	10,00				
	07.07.CS	30,00				
	07.08	10,00				
07.09	12,00					
07.10	10,00					
07.11	170,00					

LOTTO	SEZIONI	Sup. Pubbl. (mq) Capitolato	Valore Unitario	Incidenza oneri per sicurezza	Valore per Lotto/anno	Valore sul periodo di affidamento
	07.12	35,00				
	07.13	35,00				
	07.14	160,00				
	07.15	334,00				
	07.16	12,00				
	07.17	10,00				
	<b>07 Total</b>					
08	08.01	15,00	58,88 €	3,53 €	3.797,76 €	28.483,20 €
	08.01.CS	36,00				
	08.02	20,00				
	08.02.CS	60,00				
	08.03	135,00				
	08.03.CS	50,00				
	08.04	12,00				
	08.04.CS	10,00				
	08.05	85,00				
	08.05.CS	100,00				
	08.06	15,00				
	08.06.CS	10,00				
	08.07	20,00				
	08.07.CS	15,00				
	08.08	15,00				
	08.08.CS	240,00				
	08.09	30,00				
	08.10	20,00				
	08.11	12,00				
	08.12	120,00				
08.13	15,00					
08.14	15,00					
08.15	25,00					
<b>08 Total</b>		<b>1.075,00</b>				
09	09.01	15,00	58,88 €	3,53 €	4.009,73 €	30.072,96 €
	09.01.CS	155,00				
	09.02	55,00				
	09.02.CS	6,00				
	09.03	50,00				
	09.03.CS	80,00				
	09.04	22,00				
	09.04.CS	50,00				
	09.05	15,00				
	09.06	15,00				
	09.07	15,00				
	09.08	12,00				
	09.09	20,00				
	09.10	25,00				
	09.11	25,00				
	09.12	25,00				
	09.13	225,00				
09.14	85,00					
09.15	15,00					

LOTTO	SEZIONI	Sup. Pubbl. (mq) Capitolato	Valore Unitario	Incidenza oneri per sicurezza	Valore per Lotto/anno	Valore sul periodo di affidamento
	09.16	15,00				
	09.17	40,00				
	09.18	15,00				
	09.19	155,00				
<b>09 Total</b>		<b>1.135,00</b>				
10	10.01	15,00	58,88 €	3,53 €	4.310,02 €	32.325,12 €
	10.01.CS	230,00				
	10.02	15,00				
	10.02.CS	355,00				
	10.03	15,00				
	10.03.CS	95,00				
	10.04	40,00				
	10.04.CS	50,00				
	10.05	12,00				
	10.05.CS	76,00				
	10.06	10,00				
	10.06.CS	25,00				
	10.07	10,00				
	10.07.CS	20,00				
	10.08	10,00				
	10.09	10,00				
	10.10	12,00				
10.11	25,00					
10.12	25,00					
10.13	25,00					
10.14	50,00					
10.15	10,00					
10.16	85,00					
<b>10 Total</b>		<b>1.220,00</b>				
11	11.01	80,00	58,88 €	3,53 €	3.179,52 €	23.846,40 €
	11.01.CS	0,00				
	11.02	115,00				
	11.02.CS	70,00				
	11.03	25,00				
	11.03.CS	30,00				
	11.04	12,00				
	11.04.CS	220,00				
	11.05	15,00				
	11.05.CS	20,00				
	11.06	55,00				
	11.07	15,00				
	11.08	100,00				
	11.09	30,00				
	11.10	15,00				
	11.11	24,00				
11.12	35,00					
11.13	15,00					
11.14	12,00					
11.15	12,00					
<b>11 Total</b>		<b>900,00</b>				

LOTTO	SEZIONI	Sup. Pubbl. (mq) Capitolato	Valore Unitario	Incidenza oneri per sicurezza	Valore per Lotto/anno	Valore sul periodo di affidamento
12	12.01	100,00	58,88 €	3,53 €	3.886,08 €	29.145,60 €
	12.01.CS	15,00				
	12.02	15,00				
	12.02.CS	36,00				
	12.03	15,00				
	12.03.CS	6,00				
	12.04	25,00				
	12.04.CS	150,00				
	12.05	25,00				
	12.06	12,00				
	12.07	170,00				
	12.08	85,00				
	12.09	80,00				
	12.10	50,00				
	12.11	170,00				
	12.12	30,00				
	12.13	15,00				
12.14	10,00					
12.15	16,00					
12.16	75,00					
<b>12 Total</b>		<b>1.100,00</b>				
13	13.01	10,00	58,88 €	3,53 €	3.815,42 €	28.615,68 €
	13.01.CS	25,00				
	13.02	60,00				
	13.02.CS	30,00				
	13.03	25,00				
	13.04	35,00				
	13.05	25,00				
	13.06	12,00				
	13.07	140,00				
	13.08	255,00				
	13.09	85,00				
	13.10	145,00				
	13.11	50,00				
	13.12	35,00				
	13.13	70,00				
	13.14	12,00				
	13.15	10,00				
	13.16	20,00				
	13.17	10,00				
	13.18	5,00				
13.19	10,00					
13.20	11,00					
<b>13 Total</b>		<b>1.080,00</b>				
14	14.01	145,00	58,88 €	3,53 €	3.815,42 €	28.615,68 €
	14.01.CS	25,00				
	14.02	12,00				
	14.02.CS	90,00				
	14.03	50,00				
14.03.CS	160,00					

LOTTO	SEZIONI	Sup. Pubbl. (mq) Capitolato	Valore Unitario	Incidenza oneri per sicurezza	Valore per Lotto/anno	Valore sul periodo di affidamento
	14.04	15,00				
	14.04.CS	10,00				
	14.05	25,00				
	14.05.CS	30,00				
	14.06	115,00				
	14.06.CS	60,00				
	14.07	115,00				
	14.07.CS	30,00				
	14.08	35,00				
	14.09	40,00				
	14.10	15,00				
	14.11	15,00				
	14.12	15,00				
	14.13	50,00				
14.14	28,00					
<b>14 Total</b>		<b>1.080,00</b>				
15	15.01	55,00	58,88 €	3,53 €	4.627,97 €	34.709,76 €
	15.01.CS	130,00				
	15.02	12,00				
	15.02.CS	305,00				
	15.03	20,00				
	15.03.CS	50,00				
	15.04	25,00				
	15.04.CS	55,00				
	15.05	304,00				
	15.05.CS	60,00				
	15.06	10,00				
	15.06.CS	25,00				
	15.07	10,00				
	15.07.CS	35,00				
	15.08	40,00				
	15.08.CS	10,00				
	15.09	10,00				
	15.10	20,00				
	15.11	10,00				
	15.12	10,00				
15.13	10,00					
15.14	54,00					
15.15	15,00					
15.16	10,00					
15.17	10,00					
15.18	15,00					
<b>15 Total</b>		<b>1.310,00</b>				
16	16.01	260,00	58,88 €	3,53 €	3.638,78 €	27.290,88 €
	16.01.CS	25,00				
	16.02	70,00				
	16.02.CS	45,00				
	16.03	125,00				
	16.03.CS	20,00				
16.04	25,00					

LOTTO	SEZIONI	Sup. Pubbl. (mq) Capitolato	Valore Unitario	Incidenza oneri per sicurezza	Valore per Lotto/anno	Valore sul periodo di affidamento
	16.04.CS	20,00				
	16.05	50,00				
	16.05.CS	125,00				
	16.06	5,00				
	16.07	15,00				
	16.08	15,00				
	16.09	25,00				
	16.10	90,00				
	16.11	80,00				
	16.12	20,00				
	16.13	15,00				
<b>16 Total</b>		<b>1.030,00</b>				
17	17.01	10,00	58,88 €	3,53 €	3.709,44 €	27.820,80 €
	17.01.CS	10,00				
	17.02	25,00				
	17.02.CS	230,00				
	17.03	85,00				
	17.03.CS	10,00				
	17.04	10,00				
	17.04.CS	40,00				
	17.05	60,00				
	17.05.CS	10,00				
	17.06	20,00				
	17.06.CS	10,00				
	17.07	75,00				
	17.07.CS	95,00				
	17.08	10,00				
	17.08.CS	10,00				
	17.09	10,00				
	17.09.CS	10,00				
17.10	10,00					
17.11	10,00					
17.12	10,00					
17.13	10,00					
17.14	200,00					
17.15	20,00					
17.16	60,00					
<b>17 Total</b>		<b>1.050,00</b>				
18	18.01	425,00	58,88 €	3,53 €	3.815,42 €	28.615,68 €
	18.01.CS	105,00				
	18.02	10,00				
	18.02.CS	10,00				
	18.03	24,00				
	18.03.CS	30,00				
	18.04	30,00				
	18.04.CS	75,00				
	18.05	12,00				
	18.05.CS	20,00				
	18.06	10,00				
	18.06.CS	30,00				

LOTTO	SEZIONI	Sup. Pubbl. (mq) Capitolato	Valore Unitario	Incidenza oneri per sicurezza	Valore per Lotto/anno	Valore sul periodo di affidamento
	18.07	10,00				
	18.07.CS	10,00				
	18.08	12,00				
	18.08.CS	10,00				
	18.09	12,00				
	18.09.CS	60,00				
	18.10	35,00				
	18.10.CS	10,00				
	18.11	10,00				
	18.11.CS	90,00				
	18.12	10,00				
	18.13	10,00				
	18.14	10,00				
	18.15	10,00				
<b>18 Total</b>		<b>1.080,00</b>				
19	19.01	12,00	58,88 €	3,53 €	3.691,78 €	27.688,32 €
	19.01.CS	10,00				
	19.02	10,00				
	19.02.CS	12,00				
	19.03	10,00				
	19.03.CS	170,00				
	19.04	41,00				
	19.04.CS	85,00				
	19.05	60,00				
	19.05.CS	15,00				
	19.06	25,00				
	19.07	10,00				
	19.08	10,00				
	19.09	145,00				
	19.10	45,00				
	19.11	30,00				
	19.12	50,00				
	19.13	10,00				
19.14	10,00					
19.15	175,00					
19.16	10,00					
19.17	100,00					
<b>19 Total</b>		<b>1.045,00</b>				
20	20.01	80,00	58,88 €	3,53 €	3.638,78 €	27.290,88 €
	20.01.CS	55,00				
	20.02	15,00				
	20.02.CS	45,00				
	20.03	160,00				
	20.03.CS	95,00				
	20.04	25,00				
	20.04.CS	12,00				
	20.05	120,00				
	20.06	65,00				
	20.07	12,00				
20.08	15,00					

LOTTO	SEZIONI	Sup. Pubbl. (mq) Capitolato	Valore Unitario	Incidenza oneri per sicurezza	Valore per Lotto/anno	Valore sul periodo di affidamento
	20.09	30,00				
	20.10	12,00				
	20.11	12,00				
	20.12	15,00				
	20.13	15,00				
	20.14	20,00				
	20.15	162,00				
	20.16	65,00				
<b>20 Total</b>		<b>1.030,00</b>				

Ai fini della stima, il valore delle attività rilevanti per la redazione del DUVRI è stato determinato pari ad € 58,88/anno e riferito alla unità di superficie pubblicitaria installata. Detta incidenza contempla le attività di:

- progettazione delle installazioni;
- installazione/rimozione/manutenzione supporti;
- attacchinaggio;
- ricognizione territoriale e redazione dei report per l'Amministrazione.

L'importo quinquennale dei costi per la sicurezza riferiti ad ognuno dei singoli lotti oggetto di affidamento IVA esclusa individua gli oneri di sicurezza su cui l'OE non può effettuare economia nella fase di esecuzione dell'affidamento. In sede di verifica di congruità dell'offerta (ove necessaria) le predette somme non potranno pertanto essere soggette a riduzione.

Il presente D.U.V.R.I. costituisce parte integrante del contratto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

**2** . Il D.U.V.R.I. in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.